



Sentenza n. 152 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso

Giudici relatori e redattori: Luca Antonini e Francesco Viganò

decisione del 23 giugno 2026, deposito del 24 luglio 2026

comunicato stampa del 24 luglio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 223 del 2025

parole chiave:

SUICIDIO ASSISTITO – TRATTAMENTI DI SOSTEGNO VITALE – FINE VITA

disposizioni impugnate:

- art. 580 del codice penale

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione

dispositivo:

inammissibilità – non fondatezza

Con la sentenza n. 152 del 2026, depositata il 24 luglio, la Corte dichiara **non fondate** le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale di Bologna, nell'ambito di un procedimento per concorso nel reato di **aiuto al suicidio** a carico di tre persone che avevano accompagnato in una struttura svizzera una donna affetta da grave patologia neurodegenerativa, **non sottoposta a trattamenti di sostegno vitale**, che aveva chiesto di essere aiutata a morire. Il giudice *a quo* aveva chiesto di estendere la portata della sentenza n. 242 del 2019, eliminando il requisito della dipendenza da tali trattamenti ai fini dell'accesso al cosiddetto suicidio assistito.

La Corte, richiamando le proprie pronunce nn. 135 del 2024 e 66 del 2025, ribadisce **di non aver riconosciuto un generale diritto** a porre fine alla propria vita in ogni condizione di sofferenza intollerabile, ma di aver ritenuto irragionevole precludere tale accesso ai soli pazienti che, già dipendendo da trattamenti di sostegno vitale, potrebbero legittimamente lasciarsi morire rifiutando le cure ai sensi della legge n. 219 del 2017; tale *ratio* non si estende al caso *de qua*, **venendo meno**, così, **il presupposto della censura di irragionevole disparità** di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. La Corte ribadisce, inoltre, la necessità di bilanciare principio personalista, libertà personale e della libertà di autodeterminazione terapeutica con il dovere dello Stato di tutela della vita, anche in ragione del rischio di condotte abusive di terzi e di pressioni sociali indirette su persone malate o anziane, bilanciamento che spetta in primo luogo al **legislatore**.

Quanto all'asserita violazione dell'**art. 117, primo comma, Cost.** in relazione all'**art. 8 CEDU**, la Corte ne dichiara l'inammissibilità per mancanza di motivazione. È richiamata, in particolare, la sentenza *Dániel Karsai contro Ungheria* della Corte EDU, che ha escluso il contrasto con gli artt. 8 e 14 CEDU in caso di impossibilità di accedere al suicidio assistito in situazioni analoghe.

Teresa Balduzzi